



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 marzo 2011
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0092 (NLE)**

**9124/2/10
REV 2**

**UD 118
COWEB 327**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, "la convenzione", è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea.
- (2) Per mezzo della convenzione i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine.
- (3) Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati relativi alla convenzione con gli Stati dell'EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Færøer.
- (4) Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza tenutasi a Bruxelles.
- (5) La convenzione dovrebbe essere firmata e la dichiarazione acclusa dovrebbe essere approvata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, fatta salva la conclusione di detta convenzione^{1*}.

Articolo 2

È approvata a nome dell'Unione la dichiarazione acclusa alla presente decisione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

* Delegazioni: cfr. documento 9249/10.

DICHIARAZIONE

L'Unione europea dichiara che il riferimento al Kosovo non reca pregiudizio né alla posizione degli Stati membri dell'Unione europea né a qualsiasi posizione dell'Unione europea sullo status del Kosovo, né al diritto degli Stati membri dell'Unione europea di stabilire le rispettive relazioni con il Kosovo. Al fine de assicurare il funzionamento corretto e efficace della convenzione, le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea accetteranno le prove dell'origine e qualsiasi documento a sostegno rilasciato dalle autorità competenti del Kosovo e risponderanno alle loro richieste.